



Comune di Ozzano dell'Emilia

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

(Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 9.5.2014, esecutiva, *modificato con atti C.C. n. 67 del 24.9.2014, n. 71 del 15.7.2015, C.C. n. 33 del 20.4.2016, C.C. n. 24 del 29.3.2017, C.C. n. 22 del 28.3.2018, C.C. n. del 27.3.2019*)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati *(13)*
- Art. 3. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 5. Soggetti passivi
- Art. 6. Esclusioni dal tributo
- Art. 7. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio *(1)*
- Art. 9. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 10. Costo di gestione
- Art. 11. Determinazione della tariffa
- Art. 12. Articolazione della tariffa
- Art. 13. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 18. Scuole statali
- Art. 19. Tassa giornaliera
- Art. 20. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche *(14)*
- Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 23. Riduzioni per il *riciclo e altre riduzioni per le utenze non domestiche* *(2) (3) (10) (15)*
- Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 25. Agevolazioni ed esenzioni *(4) (11) (16)*
- Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 27 Obbligo di dichiarazione
- Art. 28 Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 29 Poteri del Comune
- Art. 30 Accertamento
- Art. 31 Sanzioni (7)
- Art. 32 Riscossione (5) (8)
- Art. 33 Interessi
- Art. 34 Rimborsi
- Art. 35 Somme di modesto ammontare
- Art. 36 Contenzioso e strumenti deflativi

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 37 Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 38 Clausola di adeguamento
- Art. 39 Disposizioni transitorie
- Art. 40 Disposizioni per l'anno 2014
- Art. 41 Disposizioni per l'anno 2015 (6)*
- Art. 42 - Disposizioni per l'anno 2016 (9)*
- Art. 43 - Disposizioni per l'anno 2017 (12)*
- Art. 44 - Disposizioni per l'anno 2018 (17)*
- Art. 45 - Disposizioni per l'anno 2019 (18)***

Allegati

- All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), istituita dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (13)

1. Per tutti gli aspetti relativi al servizio di gestione dei rifiuti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo (definizione e classificazione dei rifiuti, assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, *raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati*, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, modalità di conferimento e raccolta e trasporto dei rifiuti, definizione della zona di raccolta, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, ecc.) si fa riferimento alla normativa ambientale *statale e regionale*, in particolare al Testo Unico dell'Ambiente approvato con Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, al Regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 29.01.1998 e successive modificazioni, al Regolamento per l'utilizzo centri di raccolta e per l'applicazione di agevolazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati presso i centri di raccolta, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 25.11.2010 e successive modificazioni, alle disposizioni regolamentari emesse dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti.

Art. 3 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile (ricomprendendo eventuale area di pertinenza), anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui

territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, spazi adibiti a depositi a cielo aperto, aree di movimentazione delle merci;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, associative e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi per le utenze domestiche;
 - b) ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili per le utenze non domestiche, quali le aree adibite in via esclusiva all'accesso, alla manovra e movimentazione dei mezzi, alla sosta gratuita dei veicoli e le aree a verde;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine dello stesso alla produzione di rifiuti e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è costituita altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata o limitata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, se non nei casi, modi e condizioni stabiliti dal presente regolamento.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo, possieda o detenga i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 - Esclusioni dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere le aree destinate al pubblico;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - g) i locali e le aree occupate o comunque tenute a disposizione dal Comune;
 - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da

idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6.
3. Ai fini del riconoscimento dell'esclusione l'interessato deve presentare apposita istanza indicando il provvedimento normativo, regolamentare o amministrativo speciale che ha imposto il divieto di affidamento dei rifiuti al servizio pubblico.

Art. 8 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio (1)

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto, di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

2/bis. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo delle utenze di cui al comma 1 del presente articolo, non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando

l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie promiscua complessiva è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

ATTIVITA'	DETESSAZIONE DEL
Lavanderie e tintorie	50%
Autocarrozzerie	60%
Autofficine	50%
Tipografie	50%
Cantine vinicole e caseifici	20%
Lavorazioni metalmeccaniche	35%
Autofficine di elettrauto	30%
Gommisti	50%
Ulteriori attività produttive di beni e servizi con produzione di rifiuti speciali o pericolosi	20%

5. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 4, la riduzione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione integrata.
 - comunicare, anche con idonee modalità informatiche, entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulario di identificazione dei rifiuti, contratti di smaltimento).

Art. 9 - Superficie degli immobili

1. Fino alla compiuta attuazione delle procedure di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27.12.2013, n. 147, volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'ottanta per cento della superficie catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle

categorie A, B e C, assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

2. Per i fabbricati, la superficie calpestabile viene misurata sul filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50 e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso, il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 28, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei soppressi prelievi abbiano subito variazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.
6. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della tassa sui rifiuti decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesti l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27.12.2013, n. 147. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10 - Costo di gestione

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13.1.2003, n. 36 (costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto della discarica, oneri di garanzia finanziaria e costi di chiusura, costi di gestione successiva alla chiusura dell'impianto), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno con la delibera di definizione delle tariffe annuali, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, degli equilibri finanziari complessivi. La definizione dei costi rilevanti ai fini del calcolo della tariffa, con riferimento ai criteri del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ha luogo tenendo conto sia del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, degli interventi e della relazione illustrativa redatti a cura dell'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dall'autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, che dei costi

propri del Comune che è possibile assumere a costo in base al metodo normalizzato, nell'entità e sottoarticolazione che il Comune intende applicare.

3. Il piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili e dal riconoscimento di riduzioni e agevolazioni non soggette ad autofinanziamento, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.

Art. 11 - Determinazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, anche tenendo conto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata, sulla base dei costi di gestione risultanti dal piano finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 12 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti;
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di cui al precedente articolo 11, relativa alla determinazione delle tariffe del tributo, ripartisce l'insieme dei costi da coprire mediante la tassa tra le utenze domestiche e non domestiche, tali da assicurare nella modulazione della tariffa le riduzioni per la raccolta differenziata riferibili alle utenze domestiche.

4. Le tariffe per ogni categoria omogenea di utenza sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa media presunta dei rifiuti per tipologia di utenza.
5. La commisurazione della tariffa tiene conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
6. I coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa media presunta dei rifiuti per tipologia di utenza rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati dal Consiglio Comunale, con la deliberazione di determinazione delle tariffe del tributo di cui al precedente articolo 11. In particolare:
 - l'insieme dei costi del servizio è ripartito tra utenze domestiche e utenze non domestiche con riferimento alla quantità e qualità di rifiuti attribuibili ad ognuna di esse;
 - le tariffe sono determinate, per ciascuna classe delle due categorie di utenza costituite dalle "utenze domestiche" e dalle "utenze non domestiche", dividendo il costo complessivo del servizio della categoria per la superficie totale della categoria stessa. La tariffa del tributo dovuto da ogni classe di contribuenti è determinato moltiplicando la tariffa unitaria per il coefficiente di produttività per la superficie tassabile;
 - i coefficienti di produttività media presunta delle utenze domestiche e non domestiche e la classificazione delle categorie per le utenze domestiche (abitazioni private) e per le utenze non domestiche (tutte le altre utenze) sono determinati, con opportuni adattamenti che tengono conto del contesto territoriale, con riferimento ai parametri di produttività media fissati dal D.P.R. 27.4.1999, n. 158 per la quota fissa, in parziale coerenza con il metodo normalizzato stesso;
 - i coefficienti di produttività delle utenze domestiche sono rapportati al numero dei componenti;
 - le attività caratterizzate da coefficienti di produttività simili sono aggregate in categorie contributive assoggettabili con la medesima tariffa;

Art. 13 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione (ad esempio, dichiarazione resa dal proprietario di riconsegna dei locali, ovvero data di distacco delle utenze) la data di effettiva cessazione.

- Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14 - Tariffa per le utenze domestiche

- La tariffa per le utenze domestiche è articolata con richiamo ai criteri ispiratori del metodo normalizzato approvato con il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (parte fissa) ed è graduata, al fine di tener conto della diversa composizione del nucleo familiare, nelle sei fasce seguenti:

Categorie delle utenze domestiche – Classi	
31.	Abitazioni – 1a fascia (1 componente/nucleo familiare)
32.	Abitazioni – 2a fascia (2 componenti/nucleo familiare)
33.	Abitazioni – 3a fascia (3 componenti/nucleo familiare)
34.	Abitazioni – 4a fascia (4 componenti/nucleo familiare)
35.	Abitazioni – 5a fascia (5 componenti/nucleo familiare)
36.	Abitazioni – 6a fascia (6 o più componenti/nucleo familiare)

- La tassa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti.
- I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15 - Occupanti le utenze domestiche

- Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
- Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove; è tuttavia fatta salva la possibilità di provare, con apposita dichiarazione, che il domicilio è stabilmente fissato in altro luogo. Nel caso di servizio di volontariato o militare o attività lavorativa prestata in modo stabile in Italia o all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di tre unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. Si applica il medesimo criterio anche per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel Comune.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 16 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche è articolata con richiamo ai criteri ispiratori del metodo normalizzato approvato con il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (parte fissa) ed è articolata nelle trenta fasce seguenti:

Categoria delle utenze non domestiche - Classi	
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme, palestre
2.	Cinematografi e teatri
3.	Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta
4.	Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi
5.	Stabilimenti balneari
6.	Sale esposizioni, autosaloni
7.	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante
8.	Alberghi, locande, collegi, convitti, senza ristorante - Carceri
9.	Case di cura e riposo
10.	Ospedali
11.	Uffici, studi professionali, agenzie finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, ricevitorie totip, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi cliniche, studi medici – veterinari, ufficio poste
12.	Banche e istituti di credito
13.	Esercizi commerciali e commercio ingrosso non alimentari (ferramenta, scarpe, cartoleria, beni durevoli, rivendita giornali, ecc.)
14.	Edicola, farmacie, tabaccai, plurilicenze senza alimentari
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16.	Banchi di mercato beni durevoli, settimanali

17.	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.
18.	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, ecc.
19.	Carrozzeria, autofficine, elettrauto, gommista
20.	Attività industriali con capannoni di produzione
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi
23.	Mense, tavole calde, birrerie, amburgherie
24.	Caffè, pasticceria, bar o gelateria (anche chioschi)
25.	Supermercati, negozi e commercio ingrosso alimentari (macellerie, fornai, misti, ecc.)
26.	Plurilicenze alimentari o miste
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio (anche chioschi)
28.	Ipermercati di generi misti
29.	Banchi di mercato generi alimentari, settimanali
30.	Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi

“Nota ai coefficienti di produttività della Classe 16 e della Classe 29:

- *i coefficienti riportati sono già rapportati a n. 48 giorni convenzionali di occupazione annuale che caratterizzano dette classi di contribuenza e già maggiorati del 50% secondo le modalità di calcolo della tassa stabilite dall’art. 19 “Tassa giornaliera” del presente Regolamento;*
- *nel caso di applicazione della tassa giornaliera a banchi di mercato non settimanali ma occasionali, il coefficiente da applicare in relazione al numero di giornate di effettivo utilizzo è dato dal rapporto tra il coefficiente settimanale ed il numero convenzionale di n. 48 giorni/anno;*

2. La tassa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.

Art. 17 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel precedente articolo 16.
2. L’assegnazione di un’utenza non domestica ad una delle categorie di attività previste nel precedente articolo 16 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 18 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 19 - Tassa giornaliera

1. La tassa sui rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per le occupazione che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 23 (recupero), 24 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 25 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 21 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 22.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

20 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche (14)

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a sei mesi nell'anno solare: riduzione del 30 %;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30% per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento alla parte abitativa.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, purché debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è applicata una riduzione del 15% della tariffa del tributo, con effetto dalla data di presentazione al protocollo del Comune di apposita istanza redatta utilizzando il modello predisposto dal Settore comunale competente, attestante di avere attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante il possesso dell'apposito contenitore. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Il competente Settore del Comune ovvero il gestore del servizio rifiuti possono stabilire requisiti per il diritto alla riduzione (modalità di corretta gestione del compostaggio, la superficie minima di area verde, il volume del compostore). Con la presentazione della sopra citata istanza il soggetto richiedente autorizza altresì il Comune/soggetto gestore, nonché soggetti dai medesimi incaricati, a provvedere a verifiche, con sopralluoghi nelle aree private ove necessario, anche periodiche *e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia*, al

fine di accertare la corretta gestione del compostaggio. La riduzione di cui al presente comma cessa di operare alla data in cui vengono accertate le violazioni alle prescrizioni sopra indicate, ovvero qualora venga impedito l'accesso per le verifiche.

4. Alle utenze domestiche che provvedano al conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso i centri di raccolta (ex stazioni ecologiche attrezzate) individuate dal Comune è riconosciuta una riduzione tariffaria, come da Regolamento comunale vigente. L'importo complessivo annuale da destinare alla riduzione tariffaria viene deliberato annualmente dalla Giunta Comunale. L'attribuzione della riduzione tariffaria ai singoli utenti avviene secondo criteri determinati dalla Giunta Comunale, che tengano comunque conto dei quantitativi conferiti.
5. Le agevolazioni indicate nel precedente comma verrà calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a sei mesi nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto di assenso rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il sesto comma dell'articolo 21.

Art. 23 - Riduzioni per il riciclo e altre riduzioni per le utenze non domestiche (2) (3) (10) (15)

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al *riciclo* nell'anno di riferimento, *direttamente* o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

1/bis Per "riciclaggio" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 10% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al *riciclo* per l'importo unitario di euro 0,10 euro per Kg avviato a *riciclo* (escludendo gli imballaggi terziari, il cui trattamento compete per legge al produttore) e a condizione che la frazione riavviata al *riciclo* sia almeno pari a 125 Kg/anno.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo ovvero utilizzando appositi sistemi informatizzati, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, allegando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. Alle utenze non domestiche che provvedano al conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso i centri di raccolta (ex stazioni ecologiche attrezzate) individuate dal Comune è riconosciuta una riduzione tariffaria, come da Regolamento comunale vigente. L'importo complessivo annuale da destinare alla riduzione tariffaria viene deliberato annualmente dalla Giunta Comunale. L'attribuzione della riduzione tariffaria ai singoli utenti avviene secondo criteri determinati dalla Giunta Comunale, che tengano comunque conto dei quantitativi conferiti.
6. Per incentivare la raccolta differenziata da parte di utenze non domestiche, con deliberazione della Giunta Comunale sono annualmente fissati i massimali percentuali di riduzione della tariffa e gli eventuali massimali di riduzione complessiva a livello comunale in base a conferimenti regolari presso i centri di raccolta (ex stazioni ecologiche attrezzate) individuate dal Comune. I requisiti minimi affinché il conferimento sia classificato come regolare sono stabiliti dalla Giunta Comunale in rapporto alla tipologia e alla superficie dell'attività esercitata. Qualora le riduzioni eccedano il massimale stanziato dalla Giunta, le riduzioni stesse saranno ripartite in modo proporzionale in base all'ammontare complessivo della tassa dovuta in assenza di riduzioni.

6 bis. Alle utenze non domestiche che effettuano, in modo continuativo, il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione del 10% della tariffa del tributo, relativamente alle utenze dove si producono i residui oggetto di compostaggio, con effetto dalla data di presentazione al protocollo del Comune di apposita istanza redatta utilizzando il modello predisposto dal Settore comunale competente, attestante di avere attivato, in modo continuativo, il compostaggio di cui al presente comma e corredata dalla documentazione che comprovi la realizzazione di un sistema di compostaggio efficiente. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

6 ter. Il competente Settore del Comune ovvero il gestore del servizio rifiuti possono stabilire requisiti per il diritto alla riduzione (modalità di corretta gestione del compostaggio, ecc). Con la presentazione della sopra citata istanza il soggetto richiedente autorizza altresì il Comune/soggetto gestore, nonché soggetti dai medesimi incaricati, a provvedere a verifiche,

con sopralluoghi nelle aree private ove necessario, anche periodiche e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, al fine di accertare la corretta gestione del compostaggio. La riduzione di cui al presente comma cessa di operare alla data in cui vengono accertate le violazioni alle prescrizioni sopra indicate, ovvero qualora venga impedito l'accesso per le verifiche; cessa altresì di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione

6 quater. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che, in modo continuativo, producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, ovvero per l'alimentazione animale, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e secondo modalità preventivamente comunicate al Comune, nell'ambito di progetti/collaborazioni finalizzati alla solidarietà sociale e contrasto dello spreco alimentare, è riconosciuta una riduzione a consuntivo della tariffa del tributo, proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

6 quinquies. In relazione alla riduzione di cui al comma 6 quater del presente articolo, si fa riferimento alla norme di cui alla Legge 19.8.2016, n. 166, tra le quali le definizioni di cui all'art. 2 e le modalità di documentazione di cui all'art. 16.

6 sexies. La riduzione di cui al comma 6 quater del presente articolo, in ogni caso non superiore al 10% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità debitamente documentata di beni alimentari ceduti gratuitamente e l'importo unitario di euro 0,20 per Kg di bene alimentare donato, nel rispetto dei requisiti e condizioni di legge e di quelli previsti dal presente articolo.

6 septies. La riduzione di cui ai commi 6 quater del presente articolo deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando apposita istanza, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, indicando il progetto/collaborazione finalizzato alla solidarietà sociale e contrasto dello spreco alimentare a cui abbia aderito, l'elenco dettagliato delle quantità di prodotti alimentari devoluti nell'anno precedente e dei soggetti destinatari ed allegando copia di apposita documentazione. La riduzione opera, di regola, mediante compensazione alla prima scadenza utile.

7. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.
8. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili di cui al presente articolo non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 24 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto del 60%, per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri lineari dal più vicino punto di conferimento rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, con qualunque modalità, come definita dal Regolamento comunale per la raccolta differenziata dei

rifiuti, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

2. La riduzione di cui al comma precedente deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 30 e viene meno a decorrere dalla data di attivazione del servizio di raccolta, con qualunque modalità reso.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa.

Art. 25 - Agevolazioni ed esenzioni (4) (11) (16)

1. Alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni si applicano le agevolazioni che seguono:
 - a) La tariffa si applica in misura ridotta del 50% per i locali ad uso abitazione e relativa pertinenza, limitatamente ai locali direttamente abitati, come da residenza anagrafica, occupati da nuclei familiari con un valore ISEE del nucleo familiare non superiore a Euro 8.107,50.
 - b) Sono esentati dal pagamento della tariffa i locali ad uso abitazione e relativa pertinenza, limitatamente ai locali direttamente abitati, come da residenza anagrafica, occupati da persone assistite in modo permanente dal Comune di Ozzano dell'Emilia in quanto versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico. Le specifiche richieste degli interessati sono vagliate dal competente ufficio comunale di assistenza, che stabilisce se sussistono le condizioni per l'esenzione ed inoltre l'elenco degli aventi diritto ogni anno entro il 31 gennaio al Servizio Fiscalità.
2. La Giunta Comunale, con apposito atto, può annualmente adeguare il valore ISEE di cui al punto a) precedente con riferimento all'aumento del costo della vita.
3. La riduzione della tariffa di cui al punto a) precedente è concessa a soggetti che abbiano presentato regolare dichiarazione dell'utenza ed subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il Comune può, in qualsiasi momento, effettuare controlli od accertamenti per verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.
5. Alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni si applicano le agevolazioni che seguono:
 - a) Nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo

1. Al fine di favorire l'insediamento di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo (artigianali e piccola media impresa, commerciali, turistiche e di servizi) sul territorio comunale, per i primi tre anni di attività, sono esentati dalla tariffa gli immobili occupati e direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività da parte di nuove imprese formate da "giovani imprenditori", costituite dopo la data di entrata in vigore della presente norma e dell'apposito successivo Regolamento in materia, come dovrà risultare dalla data di iscrizione alla C.C.I.A.A. o di attribuzione della Partita IVA ed in possesso di tutti i requisiti dei "giovani imprenditori" che verranno definiti con separato apposito Regolamento.
 2. I soggetti che usufruiranno dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 saranno comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di tassa sui rifiuti. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.
- b) Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale Legge RER n. 34 del 2002**
1. L'esenzione dal pagamento dei tributi di competenza comunale di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali per le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è consentita anche per la tassa sui rifiuti *fino al 31 dicembre 2014*. L'esenzione, *fino al 31 dicembre 2014*, è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed ha comunque decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
 2. *A decorrere dal 1° gennaio 2015, la riduzione dal pagamento dei tributi di competenza comunale, in misura del cinquanta per cento, di cui all'articolo 4, comma 3 e comma 3 bis, del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali per le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e per le Associazioni di Promozione Sociale – ASP di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383, iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 4 della Legge Regione Emilia Romagna 9 dicembre 2002, n. 34, è consentita anche per la tassa sui rifiuti. La riduzione è concessa, per le ONLUS, su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze e per le ASP, da certificazione attestante l'iscrizione nel registro regionale delle APS ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.*
- c) Occupazione temporanea di suolo con dehors allestiti da imprese esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, annessi ai locali direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività**
1. *Le imprese che esercitano le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che allestiscono temporaneamente (periodo inferiore a 183 giorni/anno) spazi all'aperto annessi ai locali direttamente utilizzati per lo svolgimento*

dell'attività sono esentate dal pagamento della tassa giornaliera sui rifiuti di cui al precedente articolo 19 se dimostrano di avere assunto, nel medesimo periodo di occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico con dehors, almeno una/un lavoratrice/lavoratore con contratto a tempo determinato; qualora si tratti di occupazione temporanea di suolo privato con dehors, fermo restando tutte le condizioni e i restanti requisiti di cui al presente comma, alla tassa annuale calcolata per i locali oggetto dell'attività esercitata verrà applicata una riduzione forfetaria corrispondente all'importo della tassa giornaliera che si sarebbe determinata in relazione ai dehors, qualora allestiti su suolo pubblico o di uso pubblico anziché su suolo privato.

2. *Nel caso di occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, la agevolazione di cui al precedente comma 1 deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando apposita istanza entro i termini di cui al precedente articolo 19, indicando tutti gli elementi necessari per il calcolo della tassa giornaliera ed allegando copia di apposita documentazione attestante l'assunzione, nel periodo corrispondente all'occupazione temporanea con dehors, di almeno una/un lavoratrice/lavoratore. Qualora la richiesta di esenzione e la relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti non pervenisse nei termini sopra indicati, la agevolazione si applicherà con le modalità di cui al successivo comma 3.*
3. *Nel caso di occupazione di suolo privato, la agevolazione di cui al precedente comma 1 deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando apposita istanza, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, indicando tutti gli elementi comprovanti l'occupazione temporanea con dehors e necessari per il calcolo della tassa giornaliera ed allegando copia di apposita documentazione attestante l'assunzione, nel medesimo periodo, di almeno una/un lavoratrice/lavoratore.*
4. *I soggetti che usufruiranno dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 saranno comunque tenuti ad osservare tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento. Il mancato rispetto comporterà il recupero del tributo dovuto e l'applicazione delle sanzioni vigenti.*
5. *L'agevolazione indicata nel precedente comma 3 verrà calcolata a consuntivo mediante compensazione con il tributo dovuto alla prima scadenza utile o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.*
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
7. Si applicano il secondo e il sesto comma dell'articolo 21.

Art. 26 - Cumulabilità di riduzioni e agevolazioni

1. Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 60% del tributo dovuto.

2. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 1 del presente articolo non sono comprese le riduzioni di cui all'articolo 21, commi 3 e 4 e di cui all'articolo 23.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti, tranne che nei casi indicati all'articolo 15, non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 28 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che determina l'obbligo di dichiarazione, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati, oppure mediante canale telematico.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'indirizzo di ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree e i dati identificativi del proprietario, se diverso dal dichiarante;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree e i dati identificativi del proprietario, se diverso dal dichiarante;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata o con posta elettronica, o inviata tramite fax, allegando documento di identità. In caso di spedizione fa fede la data di invio ovvero di ricezione da parte del sistema telematico.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 29 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della imposta unica comunale – componente tassa sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 30 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. E' ammessa la rateazione degli importi accertati alle condizioni indicate nel Regolamento generale delle entrate.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 31 - Sanzioni (7)

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a *novanta* giorni, la sanzione è *ridotta alla metà (15%)*; *per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione* è ulteriormente ridotta a un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 32 – Riscossione (5) (8)

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa sui rifiuti e tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 1992, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate, con scadenza il 16 maggio, il 16 settembre e il 16 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine del 16 giugno.

1 bis Oltre all'emissione ordinaria di cui al comma 1, il Comune può provvedere alla emissione suppletiva di avvisi di pagamento, aventi le medesime caratteristiche di cui al comma 1, in relazione a denunce presentate successivamente all'elaborazione contabile per l'emissione degli avvisi per l'anno di riferimento. L'ammontare complessivo delle somme dovute è di norma suddiviso in due rate, di uguale importo, la seconda delle quali con scadenza sessanta giorni dopo la prima e con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine della prima rata. In ogni caso, in relazione a denunce presentate successivamente all'elaborazione contabile per l'emissione degli avvisi per l'anno di riferimento, il Comune può provvedere alla riscossione contestualmente alla riscossione ordinaria del tributo per l'anno successivo.

1 ter Il contribuente è tenuto a prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell'invito di pagamento predisposto dal Comune per poter eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 31, comma 1, oltre agli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 30.

4. In caso di mancato versamento della prima e della seconda rata alle date stabilite al comma 1 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della terza rata.

4 bis In caso di mancato versamento della prima rata alle date stabilite al comma 2 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della seconda rata.

5. Unitamente all'invio delle richieste di pagamento per il nuovo anno e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, si effettua il conguaglio contabile riferito all'anno di imposta antecedente.

6. *Per semplificare e rendere più celere il conguaglio contabile riferito ad anni di imposta antecedenti, il Comune può provvedere, prima del termine di cui al precedente comma 5, al ricalcolo a debito e a credito di singole posizioni di contribuenti e alla emissione dei relativi provvedimenti, assegnando – di norma - i medesimi termini di scadenza di cui ai precedenti comma 2bis e comma 5 per il versamento della eventuale maggiore imposta dovuta.*

Art. 33 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati in misura pari al tasso di interesse legale, come previsto dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 34 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, non già riconosciuto dall'Ente in fase di conguaglio, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede secondo quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 33, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 35 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 12,00 per anno d'imposta.
2. il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo previsto dal Regolamento generale delle

entrate tributarie comunali, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 36. Contenzioso e strumenti deflativi

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme di legge e dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 37 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge 27.12.2011, n. 147, a partire dal 1° gennaio 2014, è abrogato l'articolo 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e della maggiorazione statale alla TARES di cui al comma 13 del medesimo articolo 14. Pertanto, sono inapplicabili per i rapporti d'imposta sorti dopo il 1° gennaio 2014, tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, ferma restando l'applicabilità delle norme del Regolamento per l'applicazione della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni e del Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ai rapporti d'imposta soggetti al potere di accertamento, fino a completa decadenza dello stesso.

Art. 38 - Clausola di adeguamento e norma di rinvio

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non specificamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge vigenti e, in quanto applicabili, alle disposizioni contenute dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 39 - Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, sulla base del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, sulla base dell'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla base delle vigenti norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 40 - Disposizioni per l'anno 2014

1. Per l'anno 2014, ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, di cui all'articolo 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al precedente articolo 28 se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei soppressi prelievi abbiano subito variazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.
2. Per l'anno 2014, per l'applicazione della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2014. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo ai fini dell'applicazione delle altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento e che hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate le comunicazioni ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione.
3. Per l'anno 2014 la tassa sui rifiuti deve essere versato in tre rate con scadenza il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione

entro il 16 luglio 2014, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.

4. In caso di mancato versamento della prima e della seconda rata alle date stabilite al comma 3 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della terza rata.

Art. 41 - Disposizioni per l'anno 2015 (6)

1. *Per l'anno 2015, per l'applicazione della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2015. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 40 ai fini dell'applicazione delle altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento e che hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate le comunicazioni ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione.*
2. *Per l'anno 2015 la tassa sui rifiuti deve essere versato in tre rate con scadenza il 31 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2015, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.*
3. *In caso di mancato versamento della prima e della seconda rata alle date stabilite al comma 2 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della terza rata.*

Art. 42 - Disposizioni per l'anno 2016 (9)

1. *Per l'anno 2016, per l'applicazione della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2016. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 40 ai fini dell'applicazione delle altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento e che hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate le comunicazioni ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione.*
2. *Per l'anno 2016 la tassa sui rifiuti deve essere versato in tre rate con scadenza il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 luglio 2016, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.*

3. *In caso di mancato versamento della prima e della seconda rata alle date stabilite al comma 2 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della terza rata.*

Art. 43 - Disposizioni per l'anno 2017 (12)

1. *Per l'anno 2017, per l'applicazione della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2017. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 40 ai fini dell'applicazione delle altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento e che hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate le comunicazioni ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione.*
2. *Per l'anno 2017 la tassa sui rifiuti deve essere versato in tre rate con scadenza il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 luglio 2017, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.*
3. *In caso di mancato versamento della prima e della seconda rata alle date stabilite al comma 2 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della terza rata.*

Art. 44 - Disposizioni per l'anno 2018 (17)

1. *Per l'anno 2018, per l'applicazione della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2018. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 40 ai fini dell'applicazione delle altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento e che hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate le comunicazioni ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione.*
2. *Per l'anno 2018 la tassa sui rifiuti deve essere versato in tre rate con scadenza il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 luglio 2018, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.*
3. *In caso di mancato versamento della prima e della seconda rata alle date stabilite al comma 2 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della terza rata.*

Art. 45 - Disposizioni per l'anno 2019 (18)

- 1. Per l'anno 2019, per l'applicazione della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2019. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 40 ai fini dell'applicazione delle altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento e che hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate le comunicazioni ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione.**
- 2. Per l'anno 2019 la tassa sui rifiuti deve essere versato in tre rate con scadenza il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 luglio 2019, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.**
- 3. In caso di mancato versamento della prima e della seconda rata alle date stabilite al comma 2 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della terza rata.**

-
- (1) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 24.9.2014
 - (2) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 24.9.2014
 - (3) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 15.7.2015
 - (4) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 15.7.2015
 - (5) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 15.7.2015
 - (6) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 15.7.2015
 - (7) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.4.2016
 - (8) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.4.2016
 - (9) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.4.2016
 - (10) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.3.2017
 - (11) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.3.2017
 - (12) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.3.2017
 - (13) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.3.2018
 - (14) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.3.2018
 - (15) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.3.2018
 - (16) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.3.2018
 - (17) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.3.2018
 - (18) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 27.3.2019

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi

- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.